



**Tribunale di Messina**

Seconda sezione civile

**Il Giudice**

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07 ottobre 2025;

vista l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale sollevata dalla parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta in ragione della competenza arbitrale, come da clausola compromissoria;

considerato l'orientamento espresso in sede di legittimità ove si chiarisce che *“In tema di clausola compromissoria, al fine di valutare se la stessa contenga una pattuizione di deferimento della controversia ad un arbitrato di tipo rituale ovvero irrituale, occorre interpretare la clausola medesima con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato” (Cass., sez. III, 7 marzo 2024, n. 6140)* e considerato quanto ulteriormente precisato dalla Suprema Corte *“Va, inoltre, rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la differenza fra i due istituti sta in ciò: che, mentre nell'arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento della determinazione contrattuale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (cfr. Cass. n. 18973/2023, Cass. n. 25927/2022, Cass. n. 42049/2021, Cass. n. 21059/2019, Cass. n. 7189/2019, Cass. n. 23629/2015). È stato, al riguardo, precisato che non costituiscono elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale ed escludere quello rituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o nella veste di amichevoli compositori -non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi (arg. ex art. 822, comma 1, c.p.c.)-, né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere dell'inappellabilità -ipotizzabile anche rispetto al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c. -, né tantomeno la previsione dell'esonero degli arbitri dall'osservanza di «formalità di procedura» - anch'essa non incompatibile con l'arbitrato rituale, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 816 -bis, comma 1, c.p.c. -, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del «giudicare» e con il risultato di un «giudizio» in ordine a una «controversia» (cfr. Cass. 4315/2023, Cass. n. 21059/2019, Cass. n. 10805/2014, Cass. n. 16425/2009, Cass. n. 24059/2006, Cass. n. 2531/2005, Cass. 7520/2001, Cass. n. 833/1999). Occorre, quindi, interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla*

*comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità procedurali da osservare deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (cfr. Cass. n. 11313/2018) (Corte di Cassazione, ord. n. 112/2024);*

rilevato che la clausola compromissoria di cui trattasi risulta così formulata: Titolo VI "CONTROVERSIE" Art. 35 – Clausola compromissoria *"Per agevolare la rapida definizione di qualsiasi controversia, la cooperativa deferisce ad un Collegio, denominato dei probiviri, avente funzione di collegio arbitrale, la decisione di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale....Gli arbitri del Collegio dei probiviri decidono secondo equità, con dispensa da ogni formalità. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 5/2003. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri del Collegio dei probiviri è valutata quale causa di esclusione del socio..."*;

rilevato che la CP\_1 contesta l'eccezione di incompetenza, assumendo, in primo luogo, che *"La clausola compromissoria regola i rapporti tra i soci della cooperativa e la sig. Controparte\_2 in data 17.05.2021 ha comunicato la sua volontà di recedere dalla cooperativa e, pertanto, da quella data non è più socia dall'anno 2021 ed in ogni caso non è più socia dal 24 febbraio 2023"*;

ritenuto che detta doglianza deve ritenersi priva di pregio alla luce dell'orientamento di legittimità, per il quale la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società o di una associazione, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale o associativo, comprenda anche la controversia riguardante soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio o associato, frattanto venuta meno. E' qui sufficiente ricordare, oltre agli arresti che affermano come la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche la controversia riguardante il recesso del socio (tra altre Cass. ordd. 15697/2019; 34505/2021) e che affermano la legittimazione del socio escluso a promuovere giudizio arbitrale (ad esempio Cass. 5019/2009; Cass. SU 13722/2016; ord. 25927/2022), il principio di recente ribadito da Cass. ord. 17823/2022, secondo cui *"restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure 'non più' o 'non ancora' in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci"*;

rilevata l'ulteriore contestazione mossa dalla CP\_1 sulla vessatorietà della clausola compromissoria, sull'assunto che *"Lo statuto delle cooperativa rientra tra i contratti predisposti unilateralmente da una parte e la clausola di deroga della competenza ordinaria, a favore di un collegio arbitrale, deve intendersi vessatoria."* riferendo nel preverbale di udienza del 13.05.2025 che *"La Corte di legittimità precisa che, nel contratto predisposto da una parte unilateralmente dal appaltatrice, l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità*

*giudiziaria, in favore di quella degli arbitri, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341 C.c., ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore", senza che tali affermazioni trovino riscontro nel caso di specie;*

ritenuto che la clausola in questione è inserita nello statuto sociale adeguato alle nuove normative vigenti (come da verbale di assemblea straordinaria del 24.03.2005 allegato) e, nello specifico, al D.L.vo n. 5 del 2003 che, agli artt. 34 e ss., disciplina il c.d. arbitrato societario, disciplina speciale che prevede che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (art. 34 comma 1); la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società; ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale (comma 2);

visto che, nel caso di specie, è stato individuato il soggetto estraneo alla società nell'Ing. Controparte\_3 ed è incontestato che lo stesso abbia provveduto alla nomina degli arbitri;

ritenute infondate le ulteriori contestazioni avanzate in sede di udienza - circa il fatto che la clausola sia troppo generica e, ancora, non consentirebbe l'individuazione dei rapporti nella stessa ricompresi e nel dubbio andrebbe privilegiata la giurisdizione ordinaria - alla luce di tutto quanto esposto e della documentazione presente in atti;

ritenuto il contenuto di tale clausola alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, al quale si intende dare seguito ed alla luce del quale può ritenersi che le espressioni «definizione di qualsiasi controversia» e «decisione definitiva della controversia» si addicano all'arbitrato rituale; considerato, altresì, che il deferimento al Presidente del Tribunale della nomina del Collegio se il soggetto estraneo alla società incaricato non provveda, deve ritenersi confermare la natura rituale della clausola compromissoria contenuta nello statuto;

considerato, nella specie, di dar seguito al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo la quale il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto a favore della ritualità dell'arbitrato (*cfr. Cass. n. 21329/2023, Cass. n. 24462/2021, Cass. n. 6909/2015, Cass. n. 26135/2013*) e all'orientamento per il quale, affermata la natura rituale dell'arbitrato, deve, l'eccezione di arbitrato rituale, ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle processuali di competenza (*Cass. Sezioni Unite, ordinanza n. 24153/2013, Cass. sentenza n. 23176/2015; cfr., ex ceteris, Cass. n. 16411/2021, Cass. n. 26810/2019, Cass. n. 29359/2018, Cass. n. 21924/2018*); di tal ch , dalla riconduzione dell'eccezione di arbitrato rituale nell'alveo di quella di competenza discende che la sua proposizione debba avvenire, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta, che nel giudizio ordinario di cognizione   costituito dalla comparsa di risposta;

ritenuto, pertanto, che l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale sia fondata e vada accolta, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo, ivi compresa quella relativa al governo delle spese, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dell'attività in concreto svolta, della decisione in rito e della sostanziale assenza di fase istruttoria

**P.Q.M.**

**dichiara l'incompetenza** dell'intestato Tribunale a decidere sulla domanda, per essere devoluta la competenza a conoscere della controversia alla cognizione arbitrale;

**assegna** il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente per la riassunzione davanti all'arbitro, da nominare in base a quanto previsto dallo Statuto (alla luce di quanto prescritto dalla sent. Corte Cost. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 *ter*, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c.);

**condanna** parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro € 1.953,28 (riduzione del 50 % su € 3.397,00) per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.

Si comunichi.

Messina 6 novembre 2025

Il Giudice

*(Dott. Paolo Petrolo)*